



Decreto Dirigenziale n. 31 del 21/01/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006. NOTIFICATORE ITALAMBIENTE S.R.L., NOTIFICA
IT 015545. PRIMA QUOTA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. il Regolamento CE n. 1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/06/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione ed itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;
- b. il Regolamento di cui sopra si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all'interno dell'Unione Europea che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alla spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri;
- c. tale Regolamento sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 01/02/1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all'abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento CE n. 1013/06;
- d. il D.M. di cui al punto 3 art. 194 D.lgs 152/06 e s.m.i. relativamente ai criteri per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni di rifiuti alle spese amministrative, poste a carico dei notificatori, alle specifiche modalità di trasporto dei rifiuti di cui al comma 2 del D.Lgs. 152/06 art. 194, non è stato ancora emanato per cui si applica ancora il D.M. 370/98;
- e. l'art. 196, co. 1 lettera f) del D. Lgs. n.152/06, attribuisce alle Regioni la competenza in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- f. la Regione Campania, con Delibera n. 852 del 12/03/1999, ha disciplinato la sorveglianza e il controllo per le spedizioni di cui al D.M. n. 370/98;

VISTE:

- a. la nota del **10/06/2014**, acquisita agli atti in data **12/06/2014** prot. **402651**, della Italambiente S.r.l., con sede legale e stabilimento in Acerra (NA) Zona ASI Loc. Pantano, ha chiesto il rilascio dei modelli 1A e 1B, allegando ai sensi del D.M. 370/98 la ricevuta di versamento di € 129,11= a favore della Regione Campania per “diritti amministrativi” per il rilascio dei moduli di notifica e di movimento e per le attività di sorveglianza e controllo per ogni notifica relativo ad un massimo di cinque trasporti;
- b. la nota prot. **415301** del **18/06/2014** con cui questa UOD ha rilasciato i rispettivi modelli 1A e 1B **IT015545**;
- c. la successiva nota del **29/07/2014**, acquisita agli atti in data **31/07/2014** prot. **533952**, con cui la Italambiente S.r.l. ha trasmesso a questa UOD - quale Autorità di spedizione – la notifica generale **IT015545**, per l'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti non pericolosi prodotti dalla Italambiente S.r.l., individuati con il codice. **C.E.R 191212**, per un quantitativo di **40.000** tonnellate suddivise in n. **1.500** trasporti via terra, destinati alle operazioni di recupero R1 presso lo stabilimento EVN Abfallverwertung Niederösterreich Ges.m.b.H. – Evn Platz. – A – 2344 Maria Endersdorf - Austria;

RILEVATO che:

- a. tale notifica generale è composta dal documento di notifica e di movimento, di cui agli allegati 1A e 1B al Regolamento CE 1013/2006, e di un dossier contenente le informazioni ed i documenti di cui all'allegato II al citato Regolamento, tra i quali:
 - a.1 contratto per il recupero dei rifiuti notificati, stipulato tra la Italambiente S.r.l. e la Società EVN Abfallverwertung Niederösterreich Ges.m.b.H. – Evn Platz. – A - 2344 Maria Endersdorf - Austria (destinatario dei rifiuti);

- a.2 autorizzazione n. RU4-KB-19/159-2011 06/06/2011 all'utilizzo dei rifiuti di cui al codice CER 191212, rilasciata dall'autorità Austriaca alla Società EVN Abfallverwertung Niederösterreich Ges.m.b.H. – Evn Platz. – A - 2344 Maria Endersdorf in data 06/06/2011 con scadenza illimitata;
- a.3 il seguente itinerario del percorso relativo alla spedizione dei rifiuti:
- a.3.1 trasporto su gomma da **Impianto di Acerra** (NA)/Stazione ferroviaria Maddaloni Marcianise (CE) – trasporto ferroviario da Stazione ferroviaria di Maddaloni Marcianise (CE)/ Stazione ferroviaria Moosbierbaum – binario dedicato da Stazione ferroviaria Moosbierbaum/stabilimento EVN Abfallverwertung Niederösterreich Ges.m.b.H. – Evn Platz. – A - 2344 Maria Endersdorf;
- b. in data **04/09/2014** prot. **583283**, questa UOD ha provveduto a trasmettere all'Autorità di destinazione Austriaca “Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft Umwelt und Wasserwirtschaft Abteilung VI/1 – Betriebliches Abfallrecht, Abfallverbringung und Kontrolle Stubenbastei, 15 A – 1010 – Wien” il modello di notifica e quello di movimentazione **IT015545**, nonché il relativo dossier presentato dalla Italambiente S.r.l., informando altresì il notificatore dell'avvenuta trasmissione;
- c. la Italambiente S.r.l. è il gestore dell'impianto **di Acerra** (NA) autorizzato con D.D. n.599 del 14/12/2012 e Iscr. Albo n. NA 11958;

PRESO ATTO che:

- a. l'autorità Austriaca competente di destino, con nota datata **16/10/2014** acquisita agli atti in data **30/10/2014** prot. **725495**, ha concesso il proprio assenso per la spedizione di rifiuti di cui alla notifica **IT 015545** fissando la data di scadenza al **19/10/2015**;
- b. la Italambiente S.r.l., sede legale e stabilimento Zona ASI Loc. Pantano Acerra (NA), con nota del **08/01/2015**, acquisita agli atti in data **13/01/2015** prot. n.**15920** con riferimento alla notifica **IT015545** ha chiesto il rilascio di n. **33 (trentatre)** modelli 1B di movimento (in copia conforme) numerati dal **01/1.500** al **33/1.500** per il trasporto di **1.023** tonnellate di rifiuti, allegando, ai sensi del D.M. 370/98, la ricevuta di versamento (bonifico bancario) di **€ 774,60= (€ 129,11 già pagati in precedenza)** e ha trasmesso:
- b.1 polizza fidejussoria n.**650105**, per un importo garantito complessivo di **€ 1.282.851,21= (unmilione duecentoottantaduemilaottocentocinquantuno/21)** con decorrenza dal **04/11/2014**, emessa a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dalla Elba Assicurazioni S.p.a., Via Mecenate n. 90, 20138 Milano, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro recupero, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo;
- e.2 la fideiussione sopra citata è stata redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1 al D.M. 370/98 e la stessa copre la spedizione dei rifiuti di cui alla notifica generale **IT015545** – sino alla concorrenza delle **1.023** tonnellate - fino al compimento delle operazioni di recupero finale R1 presso lo stabilimento EVN Abfallverwertung Niederösterreich Ges.m.b.H. – Evn Platz. – A - 2344 Maria Endersdorf.

RITENUTO

- a. che la notifica generale **IT015545** risulta essere compilata e completa di tutti i suoi elementi e dalle verifiche effettuate non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica in oggetto;
- b. che l'importo della garanzia finanziaria di **€ 1.282.851,21= (unmilione duecentoottantaduemilaottocentocinquantuno/21)**, prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dalla Elba Assicurazioni S.p.a., Via Mecenate n. 90, 20138 Milano, secondo la formula riportata nell'allegato 3 del D.M. 370/98 è congrua per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto

- transfrontaliero di **1.023** tonnellate di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro recupero, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo;
- c. di poter autorizzare la Italambiente S.r.l. al trasferimento in Austria presso lo stabilimento della EVN Abfallverwertung Niederösterreich Ges.m.b.H. – Evn Platz. – A - 2344 Maria Endersdorf, di **1.023** tonnellate di rifiuti non pericolosi identificati con il cod. **C.E.R 191212**, da inviare in R1, con partenza dallo **Stabilimento di Acerra** (NA);
- d. di rilasciare alla Nestambiente S.r.l. n.33 (**trentatre**) copie conformi del modello di movimento 1B relativo alla notifica **IT015545** avente la seguente numerazione da **01/1.500 a 33/1.500**.

VISTI

- il regolamento CE 1013/06
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.M. 370/98;
- la delibera di G.R. n. 852 del 12/03/1999;
- la nota prot. n.70416/2003, del Coordinatore dell'A.G. Ecologia, Tutela dell'Ambiente con la quale si comunica che le Autorità competenti di Destinazione/Spedizione sono i Dirigenti delle UOD competenti per territorio;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa UOD e della proposta del RUP Antonio Imperatore di adozione del presente atto

D E C R E T A

1 DI AUTORIZZARE, in conformità al modello di notifica 1A **IT015545**, il trasporto di **1.023** tonnellate di rifiuti non pericolosi di cui al codice **C.E.R 191212**, da inviare in R1 in Austria presso lo stabilimento della EVN Abfallverwertung Niederösterreich Ges.m.b.H. – Evn Platz. – A - 2344 Maria Endersdorf, con partenza dallo **Stabilimento di Acerra** (NA);

2 DI RITENERE congrua la polizza fidejussoria n. **650105**, per un importo garantito complessivo di **€1.282.851,21= (unmilione duecentoottantaquemilaottocentocinquantuno/21)**, prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dalla Elba Assicurazioni S.p.a., Via Mecenate n. 90, 20138 Milano, con decorrenza dal **04/11/2014**, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità derivanti di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro recupero, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo;

3 DI RILASCIARE alla Italambiente S.r.l. n.33 (**trentatre**) copie conformi del modello di movimento 1B relativo alla notifica **IT015545** numerate da **01/1.500 a 33/1.500**;

4 DI PRECISARE CHE:

4.1 la garanzia di cui alla fideiussione sopra citata si riferisce al trasporto di **1.023** tonnellate di cui ai bollettini di movimento 1B **IT015545** numerati da **01/1.500 a 33/1.500** di rifiuti non pericolosi di cui al codice **C.E.R 191212**, da inviare in R1 in Austria presso lo stabilimento della EVN Abfallverwertung Niederösterreich Ges.m.b.H. – Evn Platz. – A - 2344 Maria Endersdorf con partenza dallo **Stabilimento di Acerra** (NA) e copre eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n.1013/2006, il loro recupero, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti

e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni

4.2 le **1.023** tonnellate di rifiuti di cui al punto precedente rappresentano la **prima quota** del totale di **40.000** tonnellate di cui al modello di notifica generale **IT015545**;

4.3 lo svincolo della garanzia fidejussoria sarà autorizzato da questa UOD entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione, del gestore dell'impianto di destinazione finale, del corretto recupero delle **1.023** tonnellate autorizzate con il presente provvedimento;

4.4 le spedizioni possono aver luogo solo dopo la notifica alla Italambiente S.r.l. del presente provvedimento e dopo l'assolvimento, da parte della medesima, di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento CE n.1013/06, da quelle previste dal D.Lgs. 152/06 e da quelle imposte dall'Autorità di Destinazione;

4.5 la Italambiente S.r.l. in qualità di notificatore, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento CE 1013/06 lettera b) è tenuta ad inviare, almeno tre giorni prima dell'inizio della spedizione, a questa UOD, quale autorità di spedizione, e alla Autorità Austriaca, quale autorità di destinazione, copia firmata del documento di movimento con l'inserimento almeno della data effettiva della spedizione e fatta salva la compilazione successiva delle altre voci del medesimo documento;

5. la Italambiente S.r.l. è obbligata ad osservare le seguenti prescrizioni:

5.1 il trasporto, oltre al documento di movimentazione, deve essere accompagnato dalla copia del presente provvedimento, nonché dalla copia del documento di notifica e dalla copia delle lettere di autorizzazione rilasciate dall'Autorità di destinazione (Austria);

5.2 eventuali variazioni di carattere rilevante per la presente autorizzazione, devono essere comunicate immediatamente a questa UOD, quale autorità di spedizione, e all'Autorità Austriaca, quale autorità di destinazione, e a tutte le altre Autorità che eventualmente, per qualsiasi motivo, potrebbero essere coinvolte nella procedura. In tale ultimo caso potrebbe rendersi necessaria una nuova notifica generale;

5.3 il trasporto dei rifiuti deve essere eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi a norma;

5.4 i veicoli utilizzati devono essere contrassegnati con i relativi segnali di pericolo ed il personale incaricato del trasporto deve essere messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti ed essere in grado di prendere le dovute misure in caso di incidenti;

5.5 i rifiuti devono essere trasportati direttamente al destinatario senza stoccaggio intermedio, fatto salvo eventuali percorsi differenti, stabiliti per motivi contingenti, deve essere seguito il percorso stabilito e i mezzi di trasporto dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, sia nei confronti di persone che di cose, prevista dalla normativa vigente in ciascuna delle Nazioni coinvolte nel trasporto dei rifiuti;

6 **La presente autorizzazione** è rilasciata alla Italambiente S.r.l. non è cedibile e cessa la sua efficacia al ricevimento, alla Regione competente, dei certificati di avvenuto e corretto recupero dei rifiuti di cui al modello **IT015545**;

7 **L'INOSSERVANZA** di quanto prescritto nel presente provvedimento, così come le violazioni del regolamento CE n.1013/06, nonché eventuali dichiarazioni mendaci rese nel dossier, e che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente;

8 **DI NOTIFICARE** il presente atto alla Italambiente S.r.l.;

9 **DI INVIARE**, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento all'Autorità di destinazione (Austria), all'Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/06, potrà investire l'Amministrazione provinciale di Caserta

(competente per territorio) a procedere agli opportuni controlli i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa UOD e all'Autorità di destinazione;

- 10 DI INVIARE**, per via telematica, copia del presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Dr. Michele Palmieri